

## BECCARIA CESARE INTERROGATO DA CESARE BECCARIA: QUALI DOMANDE?\*

Gabriele Civello\*\*



1. Quando, alcuni mesi fa, mi è stato proposto di partecipare al convegno italo-francese sull' *Illuminismo giuridico* nell'Università di Bergamo, in cooperazione con la *Sorbonne Université* di Parigi, mi sono sentito in qualche modo “combattuto”: prendere la parola sull'illuminismo giuridico in un tavolo nel quale siedono insigni scienziati internazionali, che hanno dedicato gran parte della loro carriera a questo tema, anche pubblicando monografie specialistiche sul punto, mi metteva e mi mette tutt'oggi in profondo imbarazzo.

L'unico modo per poter accettare l'invito e per cercare di attenuare tale imbarazzo è stato dare alla mia breve relazione un taglio, per così dire, *interrogativo*; un tempo si sarebbe detto un approccio “problematico”.

In un bellissimo capitolo di *Verità e metodo*, intitolato *Il primato ermeneutico della domanda*, Hans-Georg Gadamer sostiene che «è più difficile domandare che rispondere» e che «per essere capaci di domandare, bisogna *sapere di non sapere*»: nel mio caso, il mio “non-sapere” mi ha senz'altro agevolato nell'incedere interrogativo!

Da qui nasce il titolo ironico, un poco sibillino, della mia breve relazione: *Beccaria Cesare interrogato da Cesare Beccaria: quali domande?* Ho voluto, in definitiva, fare una sorta di esperimento retorico, ponendo alcune domande immaginarie a Cesare Beccaria, per cercare di comprendere se i problemi che la dottrina beccariana si proponeva di affrontare e di risolvere trovino, nella dottrina stessa, una risposta ancora oggi soddisfacente e pienamente convincente.

Ho l'auspicio di pensare che questo metodo interrogativo-dialogico potrebbe essere, in qualche modo, gradito allo stesso Beccaria, anche alla luce del suo pensiero retorico-poetico contenuto nelle *Ricerche intorno alla natura dello stile* del 1770: infatti, il taglio problematico potrebbe andare proprio in quella direzione “divulgativa”

---

\* È la relazione orale al convegno internazionale *Illuminismo giuridico. Convegno di studi italo-francese / Lumières juridiques. Colloque franco-italien*, organizzate il 7-9 maggio 2026 presso l'Università degli Studi di Bergamo, in collaborazione con la *Sorbonne Université* di Parigi. Fra i relatori, Philippe Audegean, Céline Spector, Raphaël Ehrsam, Italo Birocchi, Elio Tavilla, Luigi Cornacchia, Maria Laura Lanzillo, Paola Rumore, Maria Zanichelli, Daniele Edigati, Dario Ippolito, Thomas Casadei.

\*\* Ricercatore di tipo B) di diritto penale nell'Università degli Studi di Cagliari.

propugnata da Beccaria, un sapere, cioè, meno “libresco”, meno polveroso, più aperto al dialogo pubblico e alla pubblica verificabilità.

Siccome, ovviamente, non possiamo avere qui in aula Cesare Beccaria “in carne e ossa” ma solo “in spirito”, le domande che proporrò saranno umilmente rivolte a Philippe Audegean e agli altri illustri relatori che, in virtù dei loro studi e delle loro conoscenze, potranno, se vorranno, immaginare quali sarebbero le risposte di Beccaria ai miei quesiti, anche considerato che poi, nel programma del convegno, è previsto un tempo per il “dibattito”.

Premetto sin d’ora che citerò soprattutto le opere di Philippe Audegean; se altre relatrici o altri relatori hanno pubblicato saggi o monografie su Beccaria che io, per mia colpa, non ho ancora studiato, me ne scuso sin d’ora: cercherò quanto prima di colmare questa mia ulteriore lacuna.

2. Un’altra breve premessa è doverosa: volendo dare un taglio problematico e dialettico alle mie parole, selezionerò solo due o tre temi di Beccaria che appaiono ancora oggi – quantomeno ai miei personali occhi – *problematici*.

Pertanto, non parlerò delle grandi conquiste del suo pensiero che oggi diamo per assodate o persino scontate: ad esempio, la separazione fra delitto e peccato, il principio di legalità, la riduzione della discrezionalità del giudice e il limite al suo arbitrio, la presunzione di innocenza, la certezza e prontezza della pena, il rifiuto della pena di morte, della tortura e delle altre misure disumane o degradanti, e così via. Sarebbe, in effetti, superfluo che io celebrassi e lodassi Beccaria per tutte quelle sue idee che, oggi, sono ormai patrimonio comune e indiscusso di tutti i penalisti: credo che sia oggi più fruttuoso e interessante un dibattito sui temi in qualche modo “controversi” o persino divisivi, non su quelli pacifici e universalmente condivisi.

Non menzionerò nemmeno quelli che – a mio sommo parere ma anche di ben più autorevoli studiosi – sono i palesi errori di Beccaria e, più in generale, dell’illuminismo penale: ad esempio, l’utopia di un giudice che debba applicare la legge addirittura *senza interpretarla*, come se tra la regola generale e astratta e il caso concreto potesse mai esservi una identità logica e semiotica pre-formata e preconfezionata (peraltro, con il possibile e paradossale effetto – quasi una singolare *eterogenesi dei fini* – per cui un ipotetico “giudice *bouche de la loi*” potrebbe essere non già “limitato” e ridimensionato, ma persino *divinizzato* e reso – esso stesso – “legislatore” in prima persona). Sono purtroppo queste alcune ingenuità, quasi delle *iperboli* che chiamerei “iper-illuministiche”, che all’epoca erano giustificate dalla

“lotta” contro l’*Ancien Régime* e contro lo stato caotico in cui versava senza dubbio la scienza del diritto (soprattutto, la grande incertezza sulle fonti di produzione e di cognizione).

Raccoglierò, invece, come una specie di *florilegio*, di fiore in fiore, i punti della dottrina beccariana che possono essere tutt’ora oggetto di un qualche interrogativo o di qualche dubbio, pur a fronte di quanti invece ritengono che la teoria della pena di Beccaria sia, ancora oggi, *in toto* e perfettamente valida e attuale.

Nel bellissimo libro *Violenza e giustizia. Beccaria e la questione penale*, alla pagina 195, Philippe Audegean parla delle chiare «fondamenta» di un nuovo diritto penale in Beccaria, ma al contempo dice testualmente che «in ogni edificio si formano crepe e si producono attriti: si manifestano col tempo, rendendo necessarie nuove riflessioni, riforme, rivoluzioni». Cercherò allora di fare alcuni esempi di quelli che potrebbero, dunque, chiamarsi alcune *crepe* e alcuni *attriti* del pensiero beccariano.

3. Come fin troppo noto, uno dei più importanti scopi ideali che Beccaria si propone è quello di ridurre il diritto penale al *minimo* indispensabile: Philippe Audegean ne parla diffusamente nel libro *Violenza e giustizia* e anche in *Cesare Beccaria, filosofo europeo*, soprattutto nel capitolo terzo dal significativo titolo *Giustizia e utilità, ove ad esempio si legge che, per Beccaria, la pena è illegittima sia quando è dannosa, sia quando è inutile, e persino quando, pur essendo in qualche modo utile, non è necessaria* (pag. 115).

Sul punto, oltre ai numerosi passi del *Dei delitti e delle pene*, è sufficiente citare il celeberrimo ultimo paragrafo del *pamphlet*, che parla *inter alia* della pena «[...] pronta, *necessaria*, la *minima* delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle leggi» (§ XLVII).

Beccaria – come quasi tutti gli illuministi – non crede affatto in un fondamento (giuridico o filosofico che sia) che renda la pena intrinsecamente *buona* e *giusta*; la pena, per il penalista milanese, resta un *male*, un male *necessario* ma pur sempre un male.

Come fin troppo noto, davanti alla pena umana esistono, da sempre, due grandi alternative ermeneutiche (ciascuna delle quali articolata in sotto-alternative che qui non potrò, tuttavia, esaminare): o il delitto è un *male* mentre la pena è considerata un *bene* (in senso religioso, etico-morale o politico-sociale, secondo le epoche e i differenti regimi storici); oppure, sia il delitto sia la pena sono, entrambi, un *male*, e dunque vi sarebbe una autentica – aggiungo io: paradossale, scandalosa – *analogia* fra

delitti e pene («l'importante *connessione* tra 'l misfatto e la pena» di cui parla Beccaria al § 19 del *pamphlet*).

Ora, se la pena è un “bene”, si tratta di capire *in che senso* lo sia, a quali condizioni, e in che modo il bene della pena possa “vincere” il male del delitto (un tema, come sappiamo, trasversale, tipicamente tomistico e, poi, seppur in modo diverso, hegeliano); invece, se la pena è un male, è inutile cercare di fondarla, di giustificarla, di trovare una *ratio* dietro questo male (il “male”, infatti, non potrà mai avere una qualche *giustificazione giuridica*, ché ciò sarebbe un ossimoro o paradosso): bisognerebbe – in questa prospettiva, per così dire, “negativa” – solo *limitare* il più possibile il *male* della pena come se fosse un inconveniente politico, quasi un effetto collaterale indesiderato ma inevitabile.

Come sappiamo, Beccaria – come quasi tutti gli illuministi – imbrocca questa seconda via: per usare le parole di Audegean nel libro *Cesare Beccaria, filosofo europeo*, «le leggi penali [...] fanno proprio ciò che condannano» (cioè, nel minacciare “pene edittali”, comminerebbero altrettanti “reati” commessi dallo Stato). Aggiungo io provocatoriamente: la pena di morte sarebbe, allora, in questa prospettiva, un vero e proprio “omicidio di Stato”; la reclusione o l’arresto sarebbero un “sequestro di persona”; la multa e la confisca sarebbero un “furto”, e così via.

In generale, dunque, la pena per Beccaria sarebbe un male necessario e l’unica missione del penalista consisterebbe, allora, nel *limitare*, nel porre un freno “politico” a questo male.

Secondo taluni, tale ricostruzione dovrebbe essere in qualche modo problematizzata, richiamando la distinzione tra piano *naturalistico* e piano *assiologico*, vale a dire: la pena appare, bensì, come un male («*triste e brutta*»), ma solo dal punto di vista strettamente *materiale*, fisico ed empirico; essa, invece, può essere in qualche modo un “bene” se guardata dal punto di vista *assiologico* (restando da capire se questo “valore positivo” della pena abbia natura politica, etico-morale o, nelle superate ricostruzioni, persino religiosa). Queste osservazioni ci porterebbero, però, troppo lontano, perché ci costringerebbero a distinguere il *male* del delitto, dal “male” – tra molte virgolette – della pena.

Dirò solo che, se davvero la pena fosse insuperabilmente ed esclusivamente un “male”, dovremmo allora dire che sono un “male” anche... l’obbligo di pagare le imposte, l’obbligo di adempiere un contratto, l’obbligo di risarcire un danno: anche quando paghiamo una somma dovuta all’Erario, quando versiamo il prezzo di una compravendita, ristoriamo un danno da noi causato o restituiamo un indebito, *in*

*Beccaria Cesare interrogato da Cesare Beccaria: quali domande?*

*qualche modo* stiamo “perdendo” qualcosa, il nostro patrimonio “si riduce”, la nostra sfera di libertà subisce una compressione; in definitiva, in queste situazioni tipiche dell’esperienza giuridica, volendo seguire pedissequamente Beccaria, *staremmo parimenti subendo un male*, un male necessario ma pur sempre un “male”.

Ma lasciamo *a latere*, in questo momento, l’idea di una pena intrinsecamente buona e giusta; come dicevo, ci porterebbe troppo lontano.

In chiave retorica, prendiamo per ipotesi come *valida* la premessa di Beccaria:

i) la pena è – e resta – sempre un *male*, un atto di violenza;

ii) quindi, essa va il più possibile limitata (*e su questo non v’è dubbio alcuno*);

iii) e il migliore strumento per limitarla è il requisito della *minima necessità*, vale a dire: la giusta pena è quella *minima indispensabile e necessaria* per il raggiungimento di un determinato scopo di interesse pubblico.

4. Alla luce di queste premesse, introduco allora la mia prima domanda: se diamo come scopo quello della *minimizzazione* della pena – cioè di quella violenza collettiva che chiamiamo convenzionalmente “pena” –, siamo proprio sicuri che il migliore mezzo e strumento sociale che abbiamo per perseguire tale scopo sia il criterio della sola e pura *necessità*, criterio che oserei definire principalmente *quantitativo* ed empirico, quasi economico (non a caso sappiamo che Beccaria scrisse un’importante opera, *Elementi di economia pubblica*, che lo rese celebre, e si prefisse espressamente lo scopo di interpretare il diritto penale in chiave economica)?

Mi chiedo e vi chiedo: il “vecchio” criterio *qualitativo e assiologico* della giustizia intrinseca e della “bontà” della pena, intesa come *pena meritata* in virtù di una colpevolezza personale, per quanto fosse di più difficile individuazione e decifrazione rispetto a quello *quantitativo*, non era forse comunque un qualche criterio che poteva e potrebbe anche oggi essere ancora utile, se il nostro scopo è – giustamente e sottoscrivo – *limitare* e moderare la punizione?

Non intendo sostenere che il criterio debba essere *solo* qualitativo e fondativo: non è forse meglio, mi chiedo, affiancare *entrambi* i criteri, quello della giustizia sostanziale come *causa* intrinseca, titolo e fondamento della pena, e quello della utilità politica come *occasione* estrinseca, quasi come causa accidentale e contingente della stessa?

Giambattista Vico direbbe: l’onestà e la giustizia come *causa* della pena; l’utilità come sua *occasione* politica.

La seconda domanda, collegata alla prima è la seguente: siamo proprio sicuri

che il criterio *empirico e quantitativo* della “minima necessità” (peraltro di difficile o persino arbitraria individuazione, stante l’estrema incertezza di ogni giudizio criminologico predittivo, *pro futuro*, su base individuale e ancor più su base sociale), funga davvero da “calmiere” alla violenza di Stato? Poniamo che, in un determinato momento storico, a causa di una grave e dilagante crisi economica, il numero dei reati contro il patrimonio abbia una improvvisa impennata; e poniamo che i consulenti del governo – criminologi, statistici, sociologi – suggeriscano che l’*unico* strumento giuridico oggettivamente *efficace ed efficiente* per ridurre il numero di furti sia comminare *almeno* – sottolineo “almeno”, cioè la misura *minima necessaria*, come dice Beccaria – dieci anni di reclusione per ogni singolo furto. A questo punto, il requisito della necessità sociale non sarebbe forse soddisfatto?

A scanso di equivoci: lo scopo “illuministico” di *ridurre al minimo la violenza* di Stato – vale a dire, la violenza della pena – è sacrosanto, ineludibile, lo sottoscrivo in ogni modo (ed è peraltro perfettamente compatibile con gli stessi principi classici della giustizia distributiva e commutativa); ma la mia domanda è un’altra: partendo da questo scopo politico giustissimo, siamo sicuri che un diritto penale che non guarda più al valore intrinseco, assiologico, *qualitativo* della pena, ma al puro dato *quantitativo ed economicistico* della necessità e della efficacia, sia davvero il “farmaco” più appropriato per la cura di questa malattia, ossia contro l’eccesso e l’arbitrio punitivo?

5. A mio parere, gli interrogativi sin qui enucleati ci richiamano a un dato essenziale, forse non sempre tenuto presente: la grande – e a mio parere ineludibile – distinzione concettuale tra *fondamento e limite* della punizione.

La mia umile opinione è che si tratti di due concetti distinti, che devono entrambi coesistere uno a fianco all’altro, l’uno non potendo sostituire integralmente l’altro: il *limite* è solo ciò che fa da confine, de-termina qualcosa rispetto a qualcos’altro (il limite può essere anche un *quid* puramente “negativo”, una esclusione o eccezione); il *fondamento*, invece, è il principio “in positivo”, la causa intrinseca, la ragione più profonda di una certa cosa, di una certa realtà.

In termini strettamente *parmenidei*, il fondamento è l’*essere* – dirà Socrate, il *ti esti* – di qualcosa; il limite, invece, è il *non-essere*, quel “non-essere” cui il parricida Platone riconoscerà una qualche radice di “essere”, ma che resta sempre un qualcosa di *negativo* (dire che l’Italia *non è* l’Austria non ci dice ancora... *cosa sia* davvero l’Italia: le Alpi *de-finiscono* i confini dei due paesi, ma non ci danno ancora alcuna *definizione* di cosa sia l’Italia e cosa sia la *felix* Austria).

Ebbene: un diritto penale solamente *fondato* ma *non già limitato* potrebbe, senz'altro, condurre al parossismo sanzionatorio e a forme di fanatismo giuridico (e giudiziario...); ma mi chiedo: all'opposto, un diritto penale per così dire "scettico", solo *limitato* ma *non già fondato*, o nel quale si pretendessero di "usare" i limiti *anche* ed *eo ipso* come fondamento stesso della pena, riuscirebbe davvero ad arginare la violenza di Stato?

Lo "scetticismo penale", un diritto penale *debole* – per parafrasare Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti –, riesce davvero a prevenire e neutralizzare rischi analoghi a quelli generati, all'opposto, da un "fanatismo penale"?

Quando la comunità deve "spiegare" al condannato *perché* lo sottopone a una pena detentiva, pecuniaria o di altro tipo, per dare ragione della sanzione e del magistero punitivo in generale è sufficiente sottolineare che si tratta di un magistero *limitato, mite, garantito, umano*? O è forse necessario che, oltre al limite, vi sia una ragione, una motivazione, un fondamento *altri* rispetto al limite stesso?

6. Passiamo rapidamente, dopo la "necessità e "minimizzazione" della pena, al secondo "dogma" della riflessione penale di Beccaria: il rifiuto del retribuzionismo e la convinta adesione a una teoria puramente *prevenzionistica* della pena (cfr., emblematicamente, il § XII del *Dei delitti e delle pene*), in una sostanziale sintesi del lungo percorso che da Grozio, Hobbes e Pufendorf porta, tra gli altri, a Thomasius, Helvétius e Montesquieu.

Anche in questo caso, come perfettamente precisato da Audegean, siamo di fronte a «un concetto interamente *negativo* di pena come male necessario, privo di ogni bontà intrinseca» (*Violenza e giustizia*, pag. 20), il cui unico scopo consisterebbe nel perseguire la prevenzione di mali futuri.

Ciò premesso, la terza domanda che vorrei sollevare è: se lo scopo fondamentale è sempre *minimizzare* la violenza della pena, garantire l'individuo dai soprusi dell'iper-potenza statale e umanizzare la sanzione, *siamo proprio sicuri* che il prevenzionismo sia capace, di per ciò solo, di perseguire tale finalità? Prevenzionismo beccariano che, come giustamente ricordato dallo stesso Audegean, è completamente alieno a qualsiasi dimensione tendenzialmente – sottolineo *tendenzialmente* – rieducativa, emendativa e risocializzante (*Violenza e giustizia*, pag. 16).

Se il diritto penale illuministico si propone di porre al centro della società l'uomo, l'individuo, il suo valore insopprimibile, la sua personalità inviolabile, siamo sicuri che vada in questa direzione il prevenzionismo puro? Vale a dire, quel sistema

penale che, considerando l'uomo solo come essere materiale e "animale" – secondo i dogmi di H elvetius che sono alla base dello stesso sistema beccariano – e superando la tradizione della persona come *sostanza individuale di natura razionale*, usa la sanzione per pura finalit  di deterrenza e di dissuasione?

Siamo davvero convinti che, espungendo totalmente dalla dimensione della penalit  ogni riferimento alla *colpa politico-giuridica* – come deviazione *esteriore* che trova radice in un erroneo impiego dell'intelletto e della volont  –, e ogni tensione teleologica al (potenziale) miglioramento dei comportamenti individuali in societ  (non certo degli individui *in interiore homine*), alla sua reintegrazione sociale, riusciamo ancora ad essere davvero coerenti con il postulato iniziale di un maggiore *umanesimo*, una maggiore *personalizzazione* del diritto criminale?

7. Mi ricollego cos  alla quarta e ultima domanda che vorrei porre al maestro Beccaria e quindi a voi tutti esperti e specialisti della materia: essa riguarda i rapporti tra general-prevenzionismo e retribuzionismo (con una incursione finale nel campo della emenda/risocializzazione del condannato).

Nel nuovo sistema penale illuministico (e il § XII *Dei delitti e delle pene* ne   l'emblema), sembra che tra le due "teorie" – prevenzionismo e retribuzionismo – si instauri una sorta di relazione di *incompatibilit  ontologica* e assoluta. Le ragioni storiche di tale ritenuta incompatibilit  sono evidenti: Beccaria intendeva criticare e superare il diritto penale di "antico regime" e la sua "compromissione" moralistica e, in definitiva, *metafisica*; in tale prospettiva, si trattava, dunque, di cancellare ogni possibile traccia di peccato nel delitto, di morale nel diritto, di espiazione e redenzione nella pena.

Della retribuzione, peraltro, Beccaria – come molti illuministi – d  una immagine un poco "estrema", direi iperbolica (ma io credo che ci  avvenga consapevolmente, come espediente retorico), probabilmente per la necessit  di "voltare pagina" e di proporre un paradigma alternativo pi  "moderno".

Dice bene Beccaria – nel § XII del *Dei delitti e delle pene* – quando osserva che non   possibile «*disfare il delitto gi  commesso*», poich  nessun giurista ha ovviamente la "macchina del tempo" e il diritto non resuscita i morti; ma sarebbe davvero semplicistico ed eccessivo sostenere che il retribuzionismo miri a *cancellare fisicamente* o "modificare" il male del reato (anche in questo caso, vedo in parte una ipotesi materialistica e riduzionistica nel sistema penale di Beccaria).

Ovviamente, nessun serio retribuzionista intenderebbe mai usare le «strida di

un infelice» – cioè del condannato – per fare tornare in vita la vittima dell’omicidio; ma in realtà, il retribuzionismo *parte solo* dal passato, cercando di fondare una pena assolutamente presente, attuale, concreta, non certo una “macchina del tempo”.

Per un retribuzionista “serio”, l’ipotetico “annullamento” del male ad opera di quel bene che è (in ipotesi) la pena non ha nulla a che fare con l’*annichilimento* fisico o materiale di una *res* chiamata “delitto” (fatto impossibile a realizzarsi), né con l’ipotetica *cancellazione* di (o redenzione da) una qualche “colpa metafisica”, né – infine – con una improbabile *reintegrazione* del precetto violato *à la* Hegel (precetto il quale vige *sempre e comunque*, a prescindere dal concreto reato, non necessitando così di alcuna “convalida”, tantomeno da parte della pena inflitta), ma riguarda il ristabilimento *politico e laico* del bene comune e della pace sociale per il tramite della sanzione.

Anche quando il rifiuto di Beccaria per la retribuzione passa attraverso una concezione moralistica e spiritualistica della retribuzione stessa, io do perfettamente ragione all’insigne penalista milanese, poiché nessuno Stato moderno potrebbe minimamente concepire la pena – nel suo fondamento e nella sua funzione – mirando a ciò che l’imputato *meriti* eticamente o persino religiosamente.

Tuttavia, mi chiedo: rifiutata rigorosamente ogni retribuzione moralistica e feidistica, non riusciamo oggi a immaginare una *retribuzione civile e laica* (al pari di una *rieducazione* “laica”), fondata cioè su valori prettamente mondani, politici, sociali e democratici, senza contaminare tale retribuzione con venature ultramondane, spirituali o metafisiche? È una domanda aperta la mia; non ho risposte o verità “in tasca”.

Tolti di mezzo, nell’esperienza giuridica moderna e contemporanea, i valori puramente etico-morali e religiosi (lasciati oggi al puro *foro interno*), secondo i principi di laicità e di pluralismo valoriale), non esistono forse ancora oggi dei valori *laici, sociali, democratici* che chiedono pur sempre di essere tutelati e di essere in qualche modo “soddisfatti” anche dalla sanzione penale? Oppure il tramonto dei valori etico-religiosi ha trascinato inesorabilmente con sé anche l’idea di un qualche “valore sociale” aconfessionale e laico, in quanto tale “valore” comporterebbe pur sempre il pericolo del ritorno a uno Stato etico o Stato-Leviatano (una sorta di “religione di Stato” mascherata dai buoni propositi di una democrazia tollerante)?

**8.** Al netto di tali interrogativi che mi sono permesso di formulare, qualsiasi sia la sua concezione del “retribuzionismo”, Beccaria rifiuta categoricamente ogni idea di retribuzione, optando – come noto – per un categorico prevenzionismo.

Peraltro, come osserva Audegean, quella che nel § XII di Beccaria sembrava l'adesione ad una prevenzione sia *speciale* («*impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini...*») sia *generale* («... *e rimuovere gli altri dal farne uguali*»), nel prosieguo dell'opera – e, in particolare, nella trattazione sulla tortura (§ XVI) – diventa ben presto una adesione al puro paradigma *general*-preventivo («il *terrore* degli altri uomini»), lasciando apparentemente cadere ogni riferimento alla prevenzione speciale di ogni genere e specie (non sono un esperto di Beccaria, ma confesso che il solo confronto testuale tra § XII e § XVI non mi sembra ragione sufficiente per affermare, in modo univoco e perentorio, che il penalista milanese abbia rinunciato radicalmente ad ogni forma special-prevenzione: se così fosse, credo che l'Autore ben avrebbe potuto emendare lo stesso § XII nelle edizioni successive alla prima, espungendo la dicitura «*impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini...*»; ma si tratta di una questione che non sarà possibile sciogliere in questa sede).

Ora: dal punto di vista della coerenza formale e interna della teoria beccariana, *nulla quaestio*, soprattutto collocandosi “ermeneuticamente” nella particolarissima epoca e nel momento storico in cui nasce il *pamphlet* sui delitti e sulle pene.

Oggi, tuttavia, osservando “dall’alto” e più a distanza il categorico rifiuto di Beccaria per il retribuzionismo e la sua adesione direi “cieca” al general-prevenzionismo, alcuni interrogativi mi sorgono spontanei.

In particolare: siamo proprio sicuri che il prevenzionismo e un “laico retribuzionismo” siano davvero incompatibili?

La “laicità” di questo retribuzionismo vorrebbe, in ipotesi, evitare ogni forma di inaccettabile *retribuzionismo assoluto* sia di matrice moralistico-kantiana (e, prim'ancora, le pene di *Ancien Régime*), sia di matrice statocentrica e potenzialmente totalitaria à la Hegel: si tratterebbe, allora, di un retribuzionismo *relativo* (in quanto umano e non divino), temperato, che si “accontenta” di dire che la pena deve essere sempre *riferita e proporzionata ad un effettivo fatto umano colpevole* (il ciceroniano «*cavendum est ne maior poena quam culpa sit*») e deve *rispettare la persona del condannato*, senza strumentalizzare quest'ultimo per mere esigenze di iperprevenzionismo, di difesa sociale o persino di “pena esemplare” *erga omnes* (l'«*omnis poena non tam ad delictum pertinet, quam ad exemplum*» di Quintiliano).

D'altra parte, la “relatività” di tale retribuzione emerge con evidenza palmare dalle molteplici e sempre crescenti ipotesi nelle quali l'ordinamento, pur a fronte di un oggettivo e conclamato fatto di reato, “rinuncia” per infinite cause e in infiniti modi alla sanzione: pensiamo alla particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.*,

all'estinzione del reato per condotte riparatorie *ex art. 162-ter c.p.*, alla messa alla prova *ex art. 168-bis c.p.*, alle cause di esclusione della punibilità per ragioni di opportunità, a tutte le forme di immunità, alle cause estintive del reato e della pena (pur a fronte di un reato, in ipotesi, perfettamente acclarato), e così via.

Ciò premesso, volendo suddividere tradizionalmente la sanzione penale in pena *in potentia*, vale a dire la pena astrattamente comminata dal legislatore, e pena *in actu*, vale a dire la pena concretamente irrogata dal giudice e poi eseguita sulla persona del reo, ben possiamo – come noto – essere sia prevenzionisti sia, al contempo, retribuzionisti, senza incorrere in una insanabile contraddizione: general-prevenzionisti quando parliamo della pena “comminata”, retribuzionisti (oltre che special-prevenzionisti) quando parliamo della pena “irrogata” e poi “eseguita”. Fin qui, sono cose ben note.

Ma il mio quesito più preciso è il seguente: anche solo guardando alla *singola* tipologia di pena, “in potenza” (minacciata) o “in atto” (irrogata ed eseguita), non è forse possibile ancora una volta sfatare il mito della presunta incompatibilità quasi “ontologica” tra prevenzione e retribuzione?

Faccio solo un esempio di possibile riconciliazione fra i due paradigmi solo apparentemente contraddittori: ben potrebbe il legislatore mirare alla “prevenzione generale”, cioè a scoraggiare i cittadini dal delinquere, ma minacciando una pena intrinsecamente *retributiva* (che cioè si ricollega a una “colpa giuridica”), ad esempio dicendo che ogni omicidio volontario e ogni furto verranno concretamente puniti, non tanto perché l'imputato sia “pericoloso” e per “impedire” la commissione di altri omicidi o di altri furti, ma *in quanto* il singolo condannato abbia commesso un omicidio e un furto *colpevoli*, rimproverabili, socialmente e politicamente censurabili.

Dicevo: anche minacciare una pena “finalizzata alla retribuzione”, una pena dal “contenuto retributivo” ben può aiutare – a determinate condizioni – a *prevenire* i delitti. Da un certo punto di vista, anzi, la “minaccia” di una pena retributiva può essere persino molto più “preventiva” e deterrente, rispetto alla minaccia di una pena dotata di una pura funzione dissuasiva al pari di una misura di sicurezza: minacciare *erga omnes* “misure di sicurezza” preventive a soggetti liberi e capaci, a mio avviso, produce una modestissima efficacia concretamente deterrente.

Anche oggi possiamo notare che alcune confische vengono considerate come strettamente “afflittive” e “retributive” (ad es., la confisca per equivalente); eppure, la loro minaccia *erga omnes* produce, senz'altro, una apprezzabile efficacia deterren-

te e general-preventiva, e la loro concreta applicazione può essere persino special-preventiva.

Ma anche rispetto alla pena *in actu*, effettivamente eseguita contro un individuo “in carne e ossa”, ben posso dire che sto punendo l’omicida e il ladro *retributivamente*, cioè in virtù e in ragione di un suo “sbaglio” passato, ma con una sanzione che, al contempo (o in via collaterale?), produca un effetto deterrente verso tutti gli altri consociati (general-prevenzione) e/o verso la stessa persona del condannato (special-prevenzione).

E le combinazioni potrebbero essere molteplici e variegate: io credo, ad esempio, che sia tecnicamente possibile “retribuire prevenendo”, ma anche “retribuire rieducando”, direi anche “prevenire rieducando” e “prevenire retribuendo” o persino “riparando”! Non si tratta di paradigmi alternativi, ma “cumulabili” e intrecciabili fra loro.

9. Proprio l’esperienza criminologia e storica ci hanno oggi insegnato che non c’è migliore strumento per prevenire la delinquenza che il cercare di *rieducare* il condannato il quale *spontaneamente* (e non certo coattivamente) intenda cooperarvi, o comunque di fargli comprendere l’antigiuridicità e anti-socialità del suo gesto e di *reintegrarsi* nella società, tentando altresì di *rimuovere le cause* sociali, personali ed economiche del delitto stesso (parlo qui, ovviamente, di rieducazione “civica” o civile e dunque *estrinseca e sociale*, non certo morale, interiore o coscienziale, la quale non compete affatto allo Stato moderno).

Alla pag. 90 di *Violenza e giustizia*, Philippe Audegean – citando anche le rare e acute osservazioni di Adriano Cavanna – si stupisce della totale assenza di ogni “afflato rieducativo” nell’opera di Beccaria, per due ragioni: perché quella dell’emenda era, ancora all’epoca, una tradizione inveterata e perenne del pensiero occidentale (la *poena medicinalis*), e perché proprio dalla “rieducazione” l’Autore avrebbe potuto ricavare un formidabile argomento contro la pena di morte.

Condivido perfettamente queste osservazioni.

Io, inoltre, aggiungerei un *terzo* motivo di mio personale stupore: Beccaria sembra non rendersi conto che la tendenziale rieducazione, l’emenda e la “risocializzazione” non sono solo frammenti teleologici di una pena “moralistica” e di antico regime, ma, *ove razionalmente e giuridicamente ben sorvegliate*, possono essere straordinari e utili strumenti giuridici... persino per la *prevenzione* stessa del delitto, quella stessa prevenzione sempre posta da Beccaria a unico fondamento del sistema penale.

Il punto è che la società del tempo e gli assetti politico-istituzionali all’epoca

dominanti *non erano ancora pronti* a immaginare, a disciplinare e poi ad attuare una tale forma di “rieducazione laica”, oggi auspicabilmente permeata dalle garanzie dello *Stato di diritto democratico*; parlare di “rieducazione” all’epoca di Beccaria implicava, allora, il rischio – ancora concreto e attuale – del ritorno a una pena moralistica o persino spiritual-religiosa, in quanto la società civile e gli ordinamenti politici dell’epoca non avevano ancora potuto mettere a fuoco l’idea di una “buona rieducazione” veramente libera, rispettosa per la dignità dell’individuo, pluralista e democratica. Questa potrebbe essere forse la ragione dell’“assordante silenzio” di Beccaria, quasi un “glissare” rispetto al tema dell’emenda.

10. C’è però una piccola traccia di tutto ciò al § XLV sulla *Educazione*, ove l’Autore afferma a chiare lettere che «il più sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di *perfezionare l’educazione*, oggetto troppo vasto e che eccede i confini che mi sono prescritto».

Ebbene: nonostante l’evidente *understatement* di Beccaria, sarebbe forse bastato solo un “piccolo passo” in più, chiudendo il cerchio tra “rieducazione” e “pena”, e cioè dicendo che, se l’educazione è davvero – come riconosce lo stesso Beccaria – «il più sicuro mezzo di prevenire i delitti», a questo punto *la pena stessa* dovrebbe avere una qualche componente – *finale o strumentale* – di carattere potenzialmente rieducativo, proprio e anche al fine di essere più efficace ed efficiente in termini strettamente preventivi (“prevenire rieducando” o “rieducare per prevenire”).

È vero – come dice Beccaria – che la prima strada dell’educazione non è certo quella della forza e del comando, bensì quella dell’abitudine, della giusta virtù e del “lavoro libero” menzionato al § XV («la pace, la sicurezza e l’*industriosa speranza* di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli stati»); ma ciò non implica, di converso, che vi sia una *incompatibilità* ontologica tra una pena coattiva e una qualche sua finalità rieducativa, come oggi ben sappiamo.

Dirò senz’altro una ovvietà, ma la presenza di percorsi di istruzione scolastica e universitaria, di “crescita culturale” o di avviamento al lavoro materiale o intellettuale, accompagnati dalla giusta assistenza psicologica e/o spirituale (ovviamente su base totalmente e insindacabilmente volontaria), mi pare oggi l’unico modo per giustificare ancora l’applicazione ai cittadini di sanzioni – detentive o non detentive che siano – le quali rimangono pur sempre limitative della libertà personale, dell’onore e del patrimonio individuale. Anche in questo caso, al di là di manichee distinzioni, la stessa sanzione, proprio in quanto congegnata ed eseguita in modo umano, razionale

e potenzialmente *educante*, può al contempo essere e apparire come una pena *meritata* e una pena *dissuasiva*.

Ove, invece, il condannato, per una sua liberissima e insindacabile scelta, decida di vivere la sanzione nella sua sola parte “naturalisticamente” limitativa dei diritti e delle libertà, senza usufruire in alcun modo delle possibilità e delle *chance* che devono pur sempre essere offerte dallo Stato (lo studio, la formazione, il lavoro, lo sport, la stessa “ricreazione”, il percorso psicologico o spirituale, etc.), tale opzione potrebbe, in effetti, inaridire notevolmente l’esperienza punitiva, esasperandone gli aspetti puramente afflittivi e restrittivi: ma ciò, a questo punto, non deriverebbe più da un vizio o da una deformazione intrinseca dello strumento punitivo, bensì da una libera e personale scelta della persona condannata.

In definitiva, e metto conclusivamente a fuoco il quarto quesito: a vostro giudizio, l’incompatibilità tra prevenzionismo, retribuzionismo e “rieducazione” è solamente “storica”, cioè nasce occasionalmente e in modo accidentale in quel preciso momento “rivoluzionario” dell’Europa e dell’Occidente in cui Beccaria scrive sui delitti e sulle pene? O è davvero una incompatibilità logica e/o ontologica, tutt’oggi insuperabile se non violando il principio di non contraddizione o il principio di realtà?

Vi ringrazio per l’attenzione e sarà un onore se, durante il dibattito, qualche mio interrogativo verrà preso in considerazione.